

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv.Guido Cecinelli – Presidente

Avv.Marcello de Luca Tamajo – Arbitro

Avv.Aurelio Vessichelli - Arbitro

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. 0629 del 22.5.2014 – 789, promosso da:

A.C. SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: 00521210526 – c.f.: 80007280524), con sede in Siena, Via della Sapienza n.29 rappresentata e difesa dall'Avv.Paolo Rodella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via G. Ferrari n.4 **- parte istante -**

Contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Dott.Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Roma, Via Panama n.58 **- convenuta -**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con istanza ex art.9 e segg. del Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport depositata il 29.5.2014, la A.C. Siena s.p.a. instaurava il procedimento arbitrale impugnando la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n.301/CGF del 21.5.2014 con la quale veniva respinto il ricorso dell'istante e veniva confermata la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in

data 3.4.2014 di cui al C.U. n.67/CDN del 3.4.2014, relativa all'irrogazione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato nazionale di Serie "B" in corso.

La violazione contestata era quella dell'art.85 lett.B, par.VII delle NOIF, in relazione all'art.10 comma 3 del C.G.S., per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013.

La vicenda, non contestata dall'istante, trae origine dal deferimento della Procura Federale presso la F.I.G.C. del 17.4.2014 per la violazione del combinato disposto di cui agli artt.85 lett.B, par.VII° delle NOIF, e 10 comma 3 del C.G.S.

* * * * *

Con l'istanza proposta avanti il T.N.A.S. presso il Coni, la parte istante riproponeva le stesse doglianze espresse nei giudizi endofederali, relative al difetto di motivazione della decisione gravata ed alla doglianza che i fatti di cui all'odierno giudizio si pongono in "rapporto di continuazione" con altri già precedentemente contestati, e oggetto di autonomi procedimenti disciplinari, trattandosi delle medesime infrazioni regolamentari aventi stessa natura, stessa genesi e stretta prossimità temporale, con fattispecie la cui causa unica (vicenda legale all'Istituto Monte dei Paschi di Siena) ha prodotto un unico effetto; la parte istante eccepiva che l'intera vicenda doveva essere valutata e sanzionata con l'applicazione del c.d. "CUMULO FORMALE" e non del "CUMULO MATERIALE".

Inoltre l'istante contestava l'ascrivibilità della condotta al legale rappresentante Massimo Mezzaroma che, all'epoca dei fatti, era inibito.

La A.C. Siena s.p.a., contestualmente alla proposizione dell'istanza, nominava proprio arbitro l'Avv.Marcello de Luca Tamajo.

Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria ex art.12 CODICE TNAS del 16.5.2014 contestando la domanda e chiedendo il rigetto dell'istanza.

La F.I.G.C. eccepiva che l'istituto della "continuazione" non era applicabile alla fattispecie, anche per la natura amministrativa delle inadempienze produttive della responsabilità disciplinare de qua e per le finalità della normativa contemplata; ancora la difesa della F.I.G.C. eccepiva che gli inadempimenti sono distinti, così come distinte sono le previsioni rimaste inosservate, con la conseguente inapplicabilità del c.d. CUMULO FORMALE.

La F.I.G.C. nominava proprio arbitro l'Avv. Aurelio Vessichelli.

I due arbitri Avv. Marcello de Luca Tamajo ed Avv. Aurelio Vessichelli nominavano terzo arbitro con funzioni di Presidente, l'Avv. Guido Cecinelli, il quale in data 4.6.2014 accettava l'incarico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza di arbitrato proposta, non è fondata e deve essere rigettata.

Per quanto attiene al merito delle contestazioni sollevate, il Collegio osserva che le sanzioni irrogate, scaturite dal generale sistema di controlli demandato dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, devono assicurare "l'equilibrio finanziario delle società partecipanti ai campionati" (lodo BARI/FIGC prot. n.1003 del 26.4.2012 – 595), nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Il T.N.A.S. ha già trattato identica questione con il lodo arbitrale tra la A.C. Siena s.p.a. depositato in data 10.6.2014 rilevando che: "Le sanzioni irrogate costituiscono effetto automatico predeterminato, e ben noto a tutte le società partecipanti ai campionati di Serie "A" e di Serie "B", anche relativamente agli effetti ed alle conseguenze della retrocessione dalla massima Serie, come nell'odierna fattispecie.

Pertanto non possono essere eccepite eventuali riduzioni dei termini per effettuare i pagamenti previsti, anche per il fatto che le altre società retrocesse si sono trovate nella stessa condizione".

Il Collegio osserva che la ratio dell'art.12 della legge n.91/1981 è quella di garantire l'esatto adempimento di quanto previsto dalle norme federali: l'omesso pagamento del bimestre maggio-giugno 2013 si cumula con quello successivo, con l'irrogazione di altra sanzione, al

fine di ottenere l'esatto adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e previdenziali.

Il c.d. "principio del trascinamento" del pagamento dei vari periodi, è stato più volte adottato dal TNAS (lodi dell'1.7.2011 Salernitana / FIGC; Cosenza / FIGC; Siena / FIGC) applicandolo da una stagione sportiva all'altra.

Tra l'altro, osserva il Collegio che la F.I.G.C. aveva riformulato le disposizioni di cui agli artt.85 NOIF e 10.3 CGF, specificando che "con le citate norme si intende sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art.85 NOIF, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei Contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima", eliminando, così, le differenze tra trimestri o stagioni sportive.

Dunque la volontà del Legislatore, pienamente manifestata ed ulteriormente precisata, deve essere ben nota alle società affiliate.

Tutto ciò deve essere considerato anche ai fini dell'iscrizione al campionato immediatamente successivo e sarebbe irragionevole che l'ultimo bimestre possa rimanere insoluto.

Già nel precedente procedimento arbitrale Siena / FIGC il TNAS osservava: "Né, a parere del Collegio, il mancato pagamento del bimestre maggio-giugno 2013, può non essere frutto di consapevole scelta della società con la conseguente esclusione dell'errore scusabile da parte della medesima A.C. Siena S.p.A., la quale ha, invece, corrisposto le somme dovute per il primo bimestre dell'anno sportivo luglio-agosto 2013.

Per quanto attiene all'eccepta applicabilità dell'istituto della continuazione, il Collegio osserva che nella fattispecie sussiste un primo inadempimento al preciso precetto di cui all'art.85 lett.B, par.VII° delle NOIF, ed un secondo successivo inadempimento di cui alla diversa disposizione di cui all'art.10 c.3 CGS in relazione al titolo 1, par. III punto 1 del C.U. n.167/A del 7.5.2013 e, pertanto, non può trovare applicazione l'istituto della continuazione permeato dal diritto penale.

Gli inadempimenti sono distinti, i termini perentori violati sono distinti, le norme violate

sono distinte, la collocazione temporale dei due eventi è duplice e, pertanto, non sussiste la previsione del cumulo formale eccetto dalla parte istante (Iodi Aurora Pro Patria/FIGC; Juve Stabia/FIGC), mentre ciascun inadempimento maturato, deve dare luogo all'illecito rettammente sanzionato con un punto di penalizzazione ciascuno, (minimo edittale), perché autonomamente sanzionabile”.

Anche l'eccezione della non ascrivibilità della vicenda al Presidente Massimo Mezzaroma allora inibito, è priva di pregio, poiché l'inibizione del legale rappresentante pro tempore non può comportare la paralisi di una Società di capitali.

Il Presidente Massimo Mezzaroma, al momento della violazione contestata (mancato pagamento del bimestre maggio-giugno 2013), non era colpito dalla sanzione dell'inibizione, ma in ogni caso, ciò che rileva per l'applicazione della sanzione dell'inibizione, è il comportamento della Società che ha omesso il pagamento, a nulla rilevando la figura del legale rappresentante pro tempore.

L'indicazione nel deferimento di persona inibita, non rileva sostanzialmente, poiché le attività societarie di natura tecnico amministrativa non sono precluse alla Società.

L'imputazione della violazione è stata spiegata nei confronti del legale rappresentante pro tempore della A.C. Siena s.p.a. che, in ogni caso, aveva, per sua intrinseca natura, un rappresentante che svolgeva le funzioni del Presidente inibito solo per le attività dal contenuto tecnico sportivo.

In caso contrario, la società per azioni AC SIENA sarebbe stata bloccata in tutte le sue attività gestorie-amministrative in contrasto con qualsiasi previsione normativa.

La domanda di arbitrato, anche se pregevolmente argomentata, è, pertanto, infondata e, come tale, deve essere rigettata.

I Giudici endofederali hanno, infatti, correttamente accertato le violazioni contestate.

E' stata, pertanto, rettammente accertata la sussistenza degli inadempimenti non contestati alla A.C. Siena s.p.a., con le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale e della Corte di Giustizia Federale. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni restano assorbite.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale liquidate in complessive € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, se dovuti, con il vincolo della solidarietà, oltre al pagamento dei diritti amministrativi vengono posti a carico delle parti al 50%, sussistendone validi motivi con riferimento allo svolgimento del procedimento arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. Rigetta l'istanza di arbitrato proposta dalla A.C. Siena s.p.a.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda;
3. compensa fra le parti le spese di lite;
4. pone a carico dell'istante A.C. Siena s.p.a. e della Federazione Giuoco Calcio, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva nella misura del 50% ciascuno;
5. pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deciso in Roma, in data 12.6.2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati.

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Aurelio Vessichelli